



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

# Linea Strada

Life Style

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**MAPFRE**  
ASSISTANCE



**Vittoria**  
Assicurazioni

Glossario pag. 2

Condizioni Generali di Assicurazione pag. 6

## Glossario

### **Assicurato**

La persona fisica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che è Contraente della Polizza Auto.

### **Assicuratore/Compagnia**

La società assicuratrice, ovvero Vittoria Assicurazioni S.p.A.

### **Assicurazione**

Il presente contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

### **Beneficiario**

Il soggetto che ha diritto alla Prestazione.

### **Cassa Integrazione Guadagni**

La procedura prevista dalla Legge n. 164 del 20/5/1975 e da successive modifiche ed integrazioni e da regolamenti attuativi, circolari o decreti, nonché dalle specifiche leggi relative a particolari settori produttivi (es. edilizia), con cui viene disposta un'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di imprese in situazione di difficoltà temporanea, ristrutturazione, riorganizzazione, procedure concorsuali, etc., nonché la c.d. Cassa integrazione in deroga, prevista dalle Leggi 2/2009, 5/2009 e successive modifiche, proroghe ed integrazioni.

### **Cessazione dell'attività**

La cessazione - causata da ed a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa dell'Assicurato, che determini a suo carico un'Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali - dell'attività di Lavoratore Autonomo/Libero Professionista mediante chiusura della posizione IVA (partita IVA) o chiusura dell'impresa di cui l'Assicurato sia socio amministratore (con esclusione dei soli soci di capitale), esclusa la vendita dell'impresa a terzi.

### **Contraente**

Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l'Assicuratore.

### **Contratto**

Il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione stipulata e regola i rapporti fra le Parti.

### **Evento Assicurato**

La Perdita involontaria d'impiego, l'Interruzione involontaria del progetto o la Cessazione dell'attività, come definiti nel presente Glossario, che determinino, al verificarsi della scadenza del Premio o della rata di Premio della Polizza Auto o della Tassa Automobilistica, l'insorgenza di un Sinistro.

### **Indennizzo / Prestazione / Rimborso**

La somma corrisposta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro in base alle condizioni di assicurazione.

## **Infortunio**

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili e che abbia come conseguenza l'Invalidità Permanente.

## **Interruzione involontaria del progetto**

La cessazione dal contratto a progetto causata alternativamente da:

- cause indipendenti dalla volontà del Lavoratore a Progetto e comunque non imputabili a sua colpa o responsabilità;
- sopravvenienza in capo a questi di un Infortunio o di una Malattia improvvisa, come definiti nel presente Glossario, che generi un'Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali e che gli impedisca di continuare l'attività lavorativa e di portare a termine il progetto.

## **Invalidità Permanente**

Perdita irreversibile, anatomica o funzionale, dell'uso di un organo o di un arto che determini la riduzione, totale o parziale, della capacità generica di svolgere un'attività lavorativa, graduabile in base ad una tabella di riduzione di capacità fisica.

## **IVASS**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

## **Lavoratore a Progetto**

La persona fisica che abbia un contratto di collaborazione a progetto ai sensi del D. Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni **con durata residua di almeno 1 anno alla data di decorrenza dell'Assicurazione.**

## **Lavoratore Autonomo/Libero Professionista**

La persona fisica che sia titolare di partita IVA **da almeno 2 (due) anni** e abbia presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa almeno all'anno precedente, che escluda la percezione di reddito da Lavoro Dipendente (così come indicato nelle definizioni successive) e che compori denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario); 53 (redditi di lavoro autonomo); 55 (redditi d'impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza, le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra.

Ovvero la persona fisica che sia socio amministratore (ad esclusione dei soci solo di capitale) che abbia presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa almeno all'anno precedente, che escluda la percezione di reddito da Lavoro Dipendente (così come indicato nelle definizioni successive) e che compori denuncia del reddito definito all'articolo 55 (redditi d'impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza, le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra.

## **Lavoratore Dipendente**

Lavoratore Dipendente a Tempo Determinato e Lavoratore Dipendente a Tempo Indeterminato, come definiti nel presente Glossario.

## **Lavoratore Dipendente a Tempo Determinato**

Il prestatore di lavoro subordinato come definito dall'art. 2094 e ss e 2129 del Codice Civile, che presti il proprio lavoro, con qualsiasi inquadramento o qualifica e in qualsiasi

categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato o pubblico, **in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbia scadenza almeno 1 anno dopo la data di decorrenza dell'Assicurazione, per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova.**

Sono considerati altresì Lavoratori Dipendenti a Tempo Determinato coloro che godono di redditi di cui all'art. 50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettera a) soci lavoratori di Cooperative, **in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbia scadenza almeno 1 anno dopo la data di decorrenza dell'Assicurazione, per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova.**

#### **Lavoratore Dipendente a Tempo Indeterminato**

Il prestatore di lavoro subordinato come definito dall'art. 2094 e ss e 2129 del Codice Civile che presti il proprio lavoro, con qualsiasi inquadramento o qualifica e in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato o pubblico, **in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova.**

Sono considerati altresì Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato coloro che godono di redditi di cui all'art. 50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettera a) soci lavoratori di Cooperative, **in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova.**

#### **Massimale**

Somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste in Polizza.

#### **Malattia**

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

#### **Malattia improvvisa**

Malattia impreveduta ed imprevedibile di cui l'Assicurato non era a conoscenza al momento di decorrenza dell'Assicurazione e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente stato morboso o di una preesistente situazione patologica nota all'Assicurato.

#### **Mobilità**

Procedura prevista dalla L. 223/91 e successive modifiche ed integrazioni che garantisce, a determinate condizioni, un sostegno economico ai Lavoratori Dipendenti che abbiano perso il posto di lavoro e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione.

#### **Perdita involontaria d'impiego**

La perdita, indipendente dalla propria volontà o colpa, da parte dell'Assicurato dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di procedura di licenziamento collettivo, ivi inclusa la procedura di mobilità, o di cessazione dell'attività da parte del datore di lavoro, che generi lo stato di disoccupazione.

#### **Polizza Auto**

Il contratto di assicurazione costituito dalla copertura della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore (RCA) ai sensi del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) e sue successive modifiche, ed eventuali ulteriori coperture accessorie relative al veicolo (SEZIONE DANNI/ASSISTENZA) e/o al conducente (SEZIONE PERSONA), sottoscritto dall'Assicurato con la Compagnia in qualità di Contraente.

**Premio**

La somma di denaro, comprensiva di imposte ed eventuali commissioni all'Intermediario di Assicurazione, dovuta all'Assicuratore dal Contraente quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

**Sinistro**

Evento dannoso, per cui è prestata l'Assicurazione e al cui verificarsi viene corrisposto l'Indennizzo; in particolare, la scadenza del Premio o della rata di Premio della Polizza Auto relativi all'anno successivo alla data in cui si è verificato l'Evento Assicurato ovvero la scadenza dell'annualità o della rata infra-annuale della Tassa Automobilistica relativa all'anno successivo alla data in cui si è verificato l'Evento Assicurato.

**Stato Occupazionale**

Lo stato lavorativo dell'Assicurato risultante dal certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego che attesta la situazione lavorativa dell'Assicurato alla data del Sinistro.

**Struttura Liquidativa**

La struttura di Mapfre Asistencia S.A., con sede legale in via San Martino, n° 7, 20122, Milano (MI) e sede operativa in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia alla gestione e liquidazione dei Sinistri, curando il contatto e il rapporto con l'Assicurato.

**Tassa Automobilistica**

Detta anche "bollo auto", è la tassa di possesso sui veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, prevista dal D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 e successive modifiche, il cui versamento è attualmente in favore delle Regioni.

# Condizioni Generali di Assicurazione

C  
O  
N  
D  
I  
Z  
I  
O  
N  
I  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L  
I

## Articolo 1 - Oggetto della Polizza

### • Garanzia rimborso Premio Polizza Auto

La Compagnia si impegna a riconoscere all'Assicurato un Indennizzo corrispondente al Premio annuale o alle rate di Premio infra-annuali, per uno e un solo veicolo, relativo/e alla Polizza Auto da questi sottoscritta con la Compagnia, per l'anno successivo a quello in cui si è verificato uno dei seguenti Eventi Assicurati:

- per **Lavoratori Dipendenti: Perdita involontaria d'impiego;**
- per **Lavoratori a Progetto: Interruzione involontaria del progetto;**
- per **Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti: Cessazione dell'attività, causata da ed a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa, che generi un'Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali.**

alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi artt. 6 "Prestazione assicurativa", 7 "Massimali" e 8 "Esclusioni".

### • Garanzia rimborso Tassa Automobilistica

La Compagnia si impegna a riconoscere all'Assicurato un Indennizzo corrispondente all'annualità o alle rate infra-annuali della Tassa Automobilistica relativa/e al veicolo assicurato con la Polizza Auto per l'anno successivo a quello in cui si è verificato uno dei seguenti Eventi Assicurati:

- per **Lavoratori Dipendenti: Perdita involontaria d'impiego;**
- per **Lavoratori a Progetto: Interruzione involontaria del progetto;**
- per **Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti: Cessazione dell'attività, causata da ed a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa, che generi un'Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali.**

alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi artt. 6 "Prestazione assicurativa", 7 "Massimali" e 8 "Esclusioni".

L'Assicuratore corrisponderà un Indennizzo per l'annualità successiva alla vigenza della presente Assicurazione pari:

- 1) al Premio della Polizza Auto (**Life Style Pacchetto Base**);
- 2) al Premio della Polizza Auto e alla Tassa Automobilistica (**Life Style Pacchetto Plus**) per come specificato al successivo art. 6 "Prestazione assicurativa".

## Articolo 2 - Formalità di ammissione all'Assicurazione

L'Assicurazione è riservata a coloro i quali siano contraenti di una Polizza Auto con la Compagnia, sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione della presente Polizza.

Sono ammesse all'Assicurazione le persone fisiche di età massima di 70 anni che:

a) rivestano alternativamente la qualifica di:

- Lavoratore Dipendente a Tempo Indeterminato;
- Lavoratore Dipendente a Tempo Determinato;
- Lavoratore a Progetto;
- Lavoratore Autonomo o Libero Professionista.

b) In relazione al punto (a) che precede:

- se Lavoratori Dipendenti, non siano stati collocati in Cassa Integrazione Guadagni nei 12 mesi antecedenti alla sottoscrizione dell'Assicurazione per un periodo, anche frazionato, pari o superiore a 90 giorni complessivi;
- se Lavoratori a Progetto, o Lavoratori Autonomi, o Liberi Professionisti, non abbiano

subito malattie invalidanti o Infortuni, antecedenti alla sottoscrizione dell'Assicurazione, che abbiano determinato a loro carico postumi di Invalidità Permanente pari o superiore a 35 punti percentuali;

**c) al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione abbiano stipulato, in qualità di Contraenti, con la Compagnia una Polizza Auto.**

L'Assicurato, pertanto, con la sottoscrizione della presente Assicurazione, dichiara:

- se Lavoratore a Progetto, o Lavoratore Autonomo, o Libero Professionista, di non aver subito Malattie invalidanti o Infortuni, antecedenti alla sottoscrizione dell'Assicurazione, che abbiano determinato a suo carico postumi di Invalidità Permanente pari o superiore a 35 punti percentuali;
- se Lavoratore Dipendente, di non essere stato collocato in Cassa Integrazione Guadagni nei 12 mesi antecedenti alla sottoscrizione per un periodo, anche frazionato, superiore a 3 mesi complessivi.

### **Articolo 3 - Decorrenza e cessazione dell'Assicurazione**

L'Assicurazione decorre **dalle ore 24.00** del giorno indicato in polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a 12 (dodici) mesi.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente:

- a) in caso di cessazione per qualsiasi causa della Polizza Auto, senza suo rinnovo o sostituzione con la Compagnia;
- b) in caso di nuova occupazione dell'Assicurato Lavoratore Dipendente, a seguito di Perdita Involontaria d'impiego, o dell'Assicurato Lavoratore a Progetto a seguito di Interruzione involontaria del Progetto.

La copertura assicurativa coprirà gli Eventi Assicurati che si siano verificati nel corso della durata contrattuale per il pagamento della/e prestazione/i, così per come disciplinate al successivo art. 6, ed entro i limiti del Massimale di cui all'art. 7.

### **Articolo 4 - Diritto di recesso**

Dopo ogni denuncia di Sinistro successiva al primo Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto, inviando comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le modalità indicate all'art. 13 "Comunicazioni – Elezione di domicilio".

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle ore 24.00 del 30° giorno dalla data della raccomandata di comunicazione di recesso e la restituzione al Contraente del Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura non ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

### **Articolo 5 - Momento di cessazione dell'Assicurazione**

In caso di cessazione (art. 3 "Decorrenza e Cessazione dell'Assicurazione") e/o recesso (art. 4 "Diritto di recesso") dell'Assicurazione, la copertura assicurativa cesserà rispettivamente dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della copertura o dalle ore 24.00 del giorno di ricezione da parte dell'Assicuratore della comunicazione del recesso o della disdetta o mancato rinnovo della Polizza Auto o comunque dalla data dello storno contrattuale, da parte della Compagnia, dello stesso, per mancato incasso.



## Articolo 6 - Prestazione assicurativa

### Life Style Pacchetto Base

#### • Garanzia rimborso Premio Polizza Auto

L'Assicuratore liquiderà all'Assicurato, in caso di Sinistro, un Indennizzo di importo pari al Premio annuale o alle rate di Premio infra-annuali della Polizza Auto, da lui sottoscritta con la Compagnia, da riconoscere alla stessa per l'annualità successiva alla vigenza del presente Contratto di Assicurazione, relativo/e ad un periodo massimo di copertura assicurativa Polizza Auto di 12 mesi nei limiti del Massimale di cui all'art. 7.

### Life Style Pacchetto PLUS

#### • Garanzia rimborso Premio Polizza Auto

L'Assicuratore liquiderà all'Assicurato, in caso di Sinistro, un Indennizzo di importo pari al Premio annuale o alle rate di Premio infra-annuali della Polizza Auto, da lui sottoscritta con la Compagnia, da riconoscere alla stessa per l'annualità successiva alla vigenza del presente Contratto di Assicurazione, relativo/e ad un periodo massimo di copertura assicurativa Polizza Auto di 12 mesi nei limiti del Massimale di cui all'art. 7;

#### • Garanzia rimborso Tassa Automobilistica

L'Assicuratore liquiderà all'Assicurato, in caso di Sinistro, un Indennizzo di importo pari all'annualità o alle rate infra-annuali della Tassa Automobilistica, per il rinnovo successivo alla vigenza del presente Contratto di Assicurazione, relativa/e ad un periodo massimo d'imposta di 12 mesi, nei limiti del Massimale di cui all'art. 7.

### Liquidazione del sinistro (valida per entrambe le forme)

La liquidazione del Sinistro sarà subordinata al verificarsi delle seguenti situazioni:

A) perdita dell'attività lavorativa alternativamente per:

#### A1) PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO

Prestazione riservata a **Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato e Lavoratori Dipendenti a Tempo Determinato**. Qualora, durante il periodo di efficacia della copertura, l'Assicurato:

- abbia cessato il rapporto di lavoro in qualità di Lavoratore Dipendente a seguito di Perdita involontaria d'impiego e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa retribuita;
- sia iscritto presso un Centro per l'Impiego di cui al D.Lgs. 469/1997 con conseguente status di disoccupazione;
- non rifiuti immotivatamente e irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.

#### A2) INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO

Prestazione riservata a **Lavoratori a Progetto**. Qualora, durante il periodo di efficacia della copertura, l'Assicurato:

- abbia cessato la sua attività di Lavoratore a Progetto a seguito di Interruzione involontaria del progetto;
- sia iscritto presso un Centro per l'Impiego di cui al D.Lgs. 469/1997 con conseguente status di disoccupazione;
- non rifiuti immotivatamente e irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.

#### A3) CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Prestazione riservata a **Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti**. Nel caso in cui, a causa e a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa dell'Assicurato, che determini a suo carico un'Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 45 punti percentuali, l'Assicurato non possa continuare ad esercitare l'attività lavorativa con conseguente Cessazione dell'attività.

B) il Sinistro non rientri nelle successive esclusioni di cui all' Art. 8.

L'Indennizzo, per il cui pagamento l'Assicurato denunci il Sinistro, sarà corrisposto dall'Assicuratore entro il limite del Massimale di Polizza.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, l'Assicuratore non è tenuto a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 14 "Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio" e 15 "Altre assicurazioni" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

## Articolo 7 - Massimali

L'Assicurazione prevede i seguenti Massimali:

- per la **Garanzia rimborso Premio Polizza Auto**: Massimale, generale e indipendente dall'ammontare del Premio della Polizza Auto di Euro 500,00 (cinquecento) (imposte incluse), per evento e per anno assicurativo;
- per la **Garanzia rimborso Tassa Automobilistica**: Massimale, generale e indipendente dall'ammontare della Tassa Automobilistica di Euro 250,00 (duecentocinquanta) (imposte incluse), per evento e per anno assicurativo.

L'Indennizzo complessivamente riconosciuto dall'Assicurazione comprenderà un periodo massimo di 12 mesi di copertura assicurativa sulla Polizza Auto e di 12 mesi sulla Tassa Automobilistica.

## Articolo 8 - Esclusioni

### • Esclusioni valide per entrambe le garanzie

La Prestazione in caso di **Perdita involontaria d'impiego** non è dovuta qualora:

- al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, l'Assicurato non presti la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente o come socio lavoratore subordinato di una cooperativa con avvenuto superamento con esito positivo del periodo di prova o, in caso di contratto a tempo determinato, il contratto non scada almeno 1 anno dopo la data di decorrenza dell'Assicurazione;
- l'Assicurato non sia iscritto ai Centri per l'Impiego con lo status di disoccupato in Italia, comprovato da certificato, la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro;
- l'Assicurato svolga la propria normale attività lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
- la perdita d'impiego avvenga per qualsiasi causa nel corso del periodo di prova previsto contrattualmente e/o dal CCNL di riferimento;
- la perdita d'impiego sia conseguenza di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per causa comunque addebitabile a colpa, responsabilità o volontà dell'Assicurato;
- la perdita d'impiego sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento o di risoluzione del rapporto di lavoro consensuale o a seguito di processi di riorganizzazione aziendale, in base ai quali sono previsti trattamenti economici accompagnatori alla quiescenza o in generale all'uscita;
- la perdita d'impiego sia un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro, del carattere stagionale e/o temporaneo di esso o dell'apposizione al contratto di un termine in forza della specificità del contratto di lavoro;
- alla data di decorrenza dell'Assicurazione l'Assicurato era a conoscenza della prossima Perdita Involontaria dell'impiego, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;

- la Perdita involontaria d'impiego sia cagionata da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni, frane, uragani, fenomeni naturali in genere, nonché danni causati da esplosioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, atti di terrorismo, di guerra e catastrofi in genere.

La Prestazione in caso di **Interruzione involontaria del progetto** non è dovuta qualora:

- al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, l'Assicurato non avesse in corso un contratto a progetto con durata residua di almeno 1 anno alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- fatto salvo il caso di Invalidità Permanente che impedisca l'attività lavorativa, l'Assicurato non sia iscritto ai Centri per l'Impiego con lo status di disoccupato in Italia, comprovato da certificato la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro;
- l'Assicurato svolga la propria normale attività lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
- l'interruzione del progetto sia conseguenza di una scelta volontaria del Lavoratore a Progetto o comunque sia imputabile a sua colpa e responsabilità in genere;
- l'interruzione del progetto sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- l'interruzione del progetto sia un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto a progetto, quale la scadenza dello stesso o la conclusione per completamento del progetto assegnato o per impossibilità di compierlo;
- alla data di decorrenza dell'Assicurazione l'Assicurato era a conoscenza della prossima Interruzione involontaria del progetto, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
- l'interruzione del progetto sia conseguenza diretta di Infortunio, Malattia, malformazioni che abbiano avuto origine anteriormente alla stipula dell'Assicurazione;
- al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, l'Assicurato avesse una percentuale di Invalidità Permanente pari o superiore a 35 punti percentuali;
- l'Invalidità Permanente che abbia determinato la Perdita d'Impiego sia la conseguenza di:
  - a) mutilazione volontaria o di altro atto di autolesionismo o doloso in genere;
  - b) suicidio (tentato o di fatto) o esposizione intenzionale a pericoli;
  - c) coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso;
  - d) uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultra leggeri, parapendio, pratica del paracadutismo;
  - e) stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci o uso di sostanze stupefacenti, allucinogene o di sostanze non prescritte da un medico;
  - f) tumulti popolari o da atti di terrorismo compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
  - g) vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato vi abbia preso parte attiva;
  - h) alluvioni, inondazioni, terremoti, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani;
  - i) guerra e insurrezioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
  - j) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
  - k) anche solo parzialmente, da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni

- di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- l) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
  - m) pratica a qualsiasi livello di tutti gli sport pericolosi ed estremi in genere, quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo: pugilato, lotta nelle sue varie forme, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo in genere, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, zorbing, bob, idrosci, immersione con autorespiratore, kitesurfing, etc.;
  - n) partecipazione a competizioni sportive in genere a livello non amatoriale, ma professionale;
- l'Interruzione involontaria del progetto sia cagionata da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni, frane, uragani, fenomeni naturali in genere, nonché danni causati da esplosioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, atti di terrorismo, di guerra e catastrofi in genere.

La Prestazione in caso di **Cessazione dell'attività** non è dovuta se:

- al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, l'Assicurato non ha prestato la propria attività o non ha prodotto reddito di lavoratore Autonomo o Libero Professionista in modo continuativo per 2 anni, nei modi e nei termini di cui definiti in Glossario per la categoria;
- la Cessazione dell'attività e la chiusura della Partita IVA siano conseguenza diretta di Infortunio, Malattia, malformazioni che abbiano avuto origine anteriormente alla stipula dell'Assicurazione;
- al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, l'Assicurato avesse una percentuale di Invalidità Permanente pari o superiore a 35 punti percentuali;
- la cessazione dell'attività lavorativa in corso sia volontaria e senza oggettivo motivo;
- la cessazione dell'attività sia la conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
- la cessazione dell'attività sia dovuta a vendita dell'impresa a terzi;
- l'Invalidità Permanente che abbia determinato la Cessazione dell'attività sia la conseguenza di:
  - a) mutilazione volontaria o di altro atto di autolesionismo o doloso in genere;
  - b) suicidio (tentato) o esposizione intenzionale a pericoli;
  - c) coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso;
  - d) uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultra leggeri, parapendio, pratica del paracadutismo;
  - e) stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci o uso di sostanze stupefacenti, allucinogene o di sostanze non prescritte da un medico;
  - f) tumulti popolari o da atti di terrorismo compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
  - g) vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato vi abbia preso parte attiva;
  - h) alluvioni, inondazioni, terremoti, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani;
  - i) guerra e insurrezioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
  - j) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
  - k) anche solo parzialmente, da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

- l) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
  - m) pratica a qualsiasi livello di tutti gli sport pericolosi ed estremi in genere, quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo: pugilato, lotta nelle sue varie forme, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo in genere, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, zorbing, bob, idrosci, immersione con autorespiratore, kitesurfing, etc.;
  - n) partecipazione a competizioni sportive in genere a livello non amatoriale, ma professionale;
- la Cessazione dell'attività sia cagionata da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni, frane, uragani, fenomeni naturali in genere, nonché danni causati da esplosioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, atti di terrorismo, di guerra e catastrofi in genere.

• **Esclusioni valide per la Garanzia rimborso Tassa Automobilistica:**

La Prestazione non è dovuta per:

- la Tassa Automobilistica relativa a un veicolo diverso da quello assicurato dalla Polizza Auto coperto dalla Garanzia rimborso Premio Polizza Auto;
- interessi di mora, penali per ritardato pagamento e sanzioni in genere;
- annualità della Tassa Automobilistica arretrate insolute e relativi interessi di mora e sanzioni.

**Articolo 9 - Beneficiario della Prestazione**

Beneficiario irrevocabile della Prestazione è l'Assicurato.

**Articolo 10 - Premio dell'Assicurazione**

La prima rata del Premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia, che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio stesso. Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia a cui è assegnato il contratto di Assicurazione (art. 1188 del Codice Civile), o presso la sede della Compagnia. Salvo diversa specifica pattuizione, il Premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo. In caso di Sinistro il Premio è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo (15) giorno dopo quello di scadenza.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 2,5%.

**Articolo 11 - Modalità di denuncia del Sinistro**

La Compagnia, per la gestione dei Sinistri relativi all'Assicurazione, si avvale della Struttura Liquidativa di Mapfre Asistencia S.A.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve denunciare lo stesso alla Struttura Liquidativa entro la data di scadenza del Premio della Polizza Auto, o della Tassa Automobilistica, telefonando:

al numero verde 800 955 536

oppure, dall'estero, al numero +39 015 5829805

in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00, esclusi i giorni festivi.

L'Assicurato deve comunicare la data dell'Evento Assicurato e la causa che lo ha determinato.

Alternativamente l'Assicurato può inviare una e-mail all'indirizzo [ufficio.liquidazione@mapfre.com](mailto:ufficio.liquidazione@mapfre.com), comunicando con precisione:

- Nome e Cognome;
- Numero di polizza;
- Descrizione dell'Evento Assicurato, data di accadimento e causa;
- Recapito telefonico al quale può essere ricontattato dalla Struttura Liquidativa.

Il diritto alla Prestazione decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Liquidativa, per denunciare il verificarsi dell'Evento Assicurato, entro i termini richiesti.

Successivamente l'Assicurato deve inviare la richiesta di liquidazione e la documentazione di cui all'art. 12 "Liquidazione dell'Indennizzo" a mezzo di raccomandata R.R. al seguente indirizzo:

Mapfre Asistencia S.A  
Ufficio liquidazione  
Strada Trossi, 66  
13871 Verrone (BI)

eventualmente anticipata  
via mail all'indirizzo [ufficio.liquidazione@mapfre.com](mailto:ufficio.liquidazione@mapfre.com)  
via Fax al numero **+39 015 2559609**

Ai sensi dell'art. 1914 c.c., l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell'art. 1915 c.c., la perdita o la riduzione del diritto alla Prestazione.

## Articolo 12 - Liquidazione dell'Indennizzo

L'Assicuratore si impegna a liquidare la Prestazione a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso, e a fronte della sottoscrizione e restituzione, da parte dell'Assicurato, della quietanza di liquidazione o della ricevuta di pagamento. In caso di frazionamento del Premio in più rate infra-annuali, l'Assicurato deve inviare di volta in volta copia della corrispondente quietanza di liquidazione o della ricevuta di pagamento.

### • Garanzia rimborso Premio Polizza Auto

Al ricevimento della documentazione completa, la Compagnia riconoscerà il Rimborso, versando all'Assicurato l'importo corrispondente al singolo Premio (in caso di frazionamento annuale) o rate di premio (in caso di frazionamento diverso dall'annuale) versato/e per la stipula della Polizza Auto emessa, relativa all'annualità successiva rispetto all'accadimento dell'Evento Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale, a seguito di presentazione da parte dell'Assicurato di copia della/e relativa/e quietanza/e di Premio da lui stesso pagata/e ed anticipata/e all'Assicuratore. La Compagnia potrà disporre controlli per la verifica dell'avenuto pagamento del Premio di Polizza Auto.

Il Rimborso complessivo riconosciuto dall'Assicurazione non potrà in ogni caso comprendere Premi o rate di Premio della Polizza Auto relativi a una copertura assicurativa superiore a 12 mesi, indipendentemente dalla rateazione, iniziale o successiva a variazioni effettuate dall'Assicurato in sede di rinnovo annuale della Polizza Auto stessa.

In caso di Sinistro da **Perdita Involontaria d'impiego**, l'Assicurato deve fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia del contratto di lavoro;
- copia delle buste paga relative agli ultimi 12 mesi lavorativi per i Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato;
- copia della lettera di licenziamento o di ogni altro documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
- copia di un documento del Centro per l'Impiego comprovante lo stato di disoccupazione la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro;
- copia della quietanza della Polizza Auto in scadenza e regolarmente quietanzata dalla Compagnia a conferma dell'avvenuto incasso

(In caso di frazionamento del Premio in più rate, la quietanza dovrà essere inviata ogni volta in cui viene saldato il pagamento della singola rata).

In caso di Sinistro da **Interruzione involontaria del progetto**, l'Assicurato deve fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia dell'ultima busta paga o documento equipollente;
- copia del contratto di lavoro;
- copia della lettera di interruzione e/o di ogni altro documento comprovante la cessazione del contratto a progetto;
- copia di un documento del Centro per l'Impiego comprovante lo stato di disoccupazione la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro;
- documentazione attestante l'avvenuto Infortunio e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante l'avvenuta Malattia improvvisa e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante la dichiarazione di Invalidità Permanente con indicazione dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale;
- copia della quietanza della Polizza Auto in scadenza e regolarmente quietanzata dalla Compagnia a conferma dell'avvenuto incasso.

(In caso di frazionamento del Premio in più rate, la quietanza dovrà essere inviata ogni volta in cui viene saldato il pagamento della singola rata).

In caso di Sinistro da **Cessazione dell'attività**, l'Assicurato, deve fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- documento originale apertura Partita IVA, oppure, alternativamente, visura storica camerale, la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro;
- documento originale chiusura Partita IVA / liquidazione della società o ditta individuale;
- copia delle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa all'anno precedente nel caso in cui l'Assicurato sia socio amministratore;
- documentazione attestante l'avvenuto Infortunio e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante l'avvenuta Malattia improvvisa e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante la dichiarazione di Invalidità Permanente con indicazione

dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale;

- copia della quietanza della Polizza Auto in scadenza e regolarmente quietanzata dalla Compagnia a conferma dell'avvenuto incasso

(In caso di frazionamento del Premio in più rate, la quietanza dovrà essere inviata ogni volta in cui viene saldato il pagamento della singola rata).

#### • **Garanzia rimborso Tassa Automobilistica**

Al ricevimento della documentazione completa, l'Assicuratore riconoscerà il Rimborso, versando all'Assicurato l'importo corrispondente all'annualità o alle rate infra-annuali della Tassa Automobilistica in scadenza, fino alla concorrenza del Massimale, a seguito di presentazione da parte dell'Assicurato di copia del bollettino da lui stesso pagato ed anticipato.

In caso di Sinistro da **Perdita Involontaria d'impiego**, l'Assicurato deve fornire all'Assicuratore la seguente documentazione :

- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia del contratto di lavoro;
- copia delle buste paga relative agli ultimi 12 mesi lavorativi per i Lavoratori Dipendenti a Tempo Indeterminato;
- copia della lettera di licenziamento o di ogni altro documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
- copia di un documento del Centro per l'Impiego comprovante lo stato di disoccupazione la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro;
- copia libretto di circolazione;
- copia della ricevuta della Tassa Automobilistica in scadenza pagata dall'Assicurato stesso

(In caso di frazionamento dell'annualità in più rate, la ricevuta di pagamento dovrà essere inviata ogni volta in cui viene effettuato il pagamento).

In caso di Sinistro da **Interruzione involontaria del progetto**, l'Assicurato deve fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia dell'ultima busta paga o documento equipollente;
- copia del contratto di lavoro;
- copia della lettera di interruzione e/o di ogni altro documento comprovante la cessazione del contratto a progetto;
- copia di un documento del Centro per l'Impiego comprovante lo stato di disoccupazione la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro;
- documentazione attestante l'avvenuto Infortunio e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante l'avvenuta Malattia improvvisa e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante la dichiarazione di Invalidità Permanente con indicazione dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale;
- copia libretto di circolazione;
- copia della ricevuta della Tassa Automobilistica in scadenza pagata dall'Assicurato stesso

(In caso di frazionamento dell'annualità in più rate, la ricevuta di pagamento dovrà essere inviata ogni volta in cui viene effettuato il pagamento).



In caso di Sinistro da **Cessazione dell'attività**, l'Assicurato, deve fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- documento originale apertura Partita IVA, oppure, alternativamente, visura storica camerale, la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del Sinistro;
- documento originale chiusura Partita IVA / liquidazione della società o ditta individuale;
- copia delle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa all'anno precedente nel caso in cui l'Assicurato sia socio amministratore;
- documentazione attestante l'avvenuto Infortunio e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante l'avvenuta Malattia improvvisa e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante la dichiarazione di Invalidità Permanente con indicazione dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale;
- copia libretto di circolazione;
- copia della ricevuta della Tassa Automobilistica in scadenza pagata dall'Assicurato stesso

(In caso di frazionamento dell'annualità in più rate, la ricevuta di pagamento dovrà essere inviata ogni volta in cui viene effettuato il pagamento).

**L'Assicuratore si riserva il diritto di verificare direttamente l'importo e lo stato del pagamento della Tassa Automobilistica; in caso di discrepanza tra la documentazione inviata dall'Assicurato e quanto risultante dalla verifica, l'Assicuratore procederà all'Indennizzo sulla base dei dati derivanti dalla questa.**

**Per entrambe le garanzie assicurate, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura anche a mezzo di propri periti o consulenti fiduciari, nonché di sottoporre l'Assicurato a visita medico legale presso proprio medico fiduciario al fine di verificare la sussistenza dell'Invalidità Permanente e delle condizioni di ammissibilità ad Indennizzo in genere.**

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, autorizzando eventuali contatti diretti tra l'Assicuratore ed il suo ultimo datore di lavoro, i Centri per l'Impiego ed ogni soggetto competente.

**In caso di mancata presentazione da parte dell'Assicurato di tutta la documentazione richiesta e necessaria per la liquidazione del Sinistro, nonché di mancata collaborazione dell'Assicurato nelle operazioni di liquidazione, l'Assicuratore non potrà provvedere all'Indennizzo.**

### **Articolo 13 - Comunicazioni - Elezione di domicilio**

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato e del Contraente relative all'Assicurazione dovranno essere fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Assicuratore presso:

Vittoria Assicurazioni S.p.a. sede Via Ignazio Gardella, 2, 20149 Milano

eventualmente anticipata via e-mail all'indirizzo: [servizio.reclami@vittoriaassicurazioni.it](mailto:servizio.reclami@vittoriaassicurazioni.it)

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato e al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da questi ultimi al momento della sottoscrizione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra Parte.

## **Articolo 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento o diminuzione del Rischio**

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione della situazione lavorativa, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 13; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

## **Articolo 15 - Altre assicurazioni**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto alla Compagnia l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso rischio, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla Prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente alla Compagnia, secondo le modalità indicate all'art. 13, nel termine di 3 (tre) giorni decorrenti dalla data in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza, e si applica, ai fini della liquidazione, quanto previsto dall'art. 1910.

## **Articolo 16 - Cessione dei diritti**

L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall'Assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

## **Articolo 17 - Prescrizione**

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

## **Articolo 18 - Imposte ed oneri fiscali**

Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

## **Articolo 19 - Rinvio alle norme di legge - Legge applicabile e giurisdizione**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

## **Articolo 20 - Foro competente**

Per qualunque controversia relativa all'applicazione, all'esecuzione, alla validità, alla risoluzione oppure all'interpretazione della presente Polizza che sia sorta tra l'Assicuratore e/o il Contraente e/o un Assicurato e/o un avente diritto, il foro competente è quello del luogo di residenza, domicilio o sede legale di quest'ultimo.









Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
Assicurazioni

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.** | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2  
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB013936MPF-EDZ-0119 - LINEA STRADA - LIFE STYLE